

MARIA LAURA SPADA

GIUDIZIO DI APPELLO  
E SENTENZE DI EQUITÀ NECESSARIA

SOMMARIO: 1. L'evoluzione normativa del giudizio di appello. – 2. La diversificazione dei «giudizi» di appello nel sistema del processo civile. – 3. *Segue*. L'appellabilità delle sentenze del giudice di pace. – 4. L'errore sul fatto ed il limite dei *nova* nell'appello avverso le sentenze rese secondo equità necessaria dal giudice di pace. – 5. *Segue*. L'impugnazione per vizio revocatorio delle sentenze equitative. – 6. *Segue*. La possibile rilettura del regime di impugnazione dei provvedimenti del giudice di pace nelle cause da decidere secondo equità necessaria.

1. *L'evoluzione normativa del giudizio di appello*. – L'appellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità necessaria è un tema che necessita di essere esaminato partendo dalla costante evoluzione normativa che contraddistingue, ormai da tempo, questo fondamentale giudizio di impugnazione<sup>1</sup>.

Sotto questo profilo, nell'attuale sistema processuale, il giudizio di appello è tratteggiato in modo decisamente diverso dal modello originario risultando ampiamente ridimensionato non solo dall'introduzione del filtro di inammissibilità, regolato dai nuovi art. 348-*bis* e *ter* del codice di procedura civile, quanto soprattutto dall'ampio divieto di nuove produzioni e in generale dei *nova*, introdotto con il più volte novellato art. 345 c.p.c. e dalla ri-

<sup>1</sup> Cfr., sul punto, anche per le ultime riforme, AA.Vv., *L'appello civile (prima e seconda parte)*, a cura di BOVE, in *Giur. it.*, 2019, 218 e 456; CARRATTA, *Oggetto dell'appello ed evoluzione giurisprudenziale*, in *Libro dell'anno del diritto, Enc. giur. Treccani*, 2019, 492; GAMBINERI, *Appello*, in *Commentario del codice di procedura civile*, II, a cura di CHIARLONI, Bologna, 2018, 65; CECHELLA, *Introduzione al nuovo appello civile*, in *Il nuovo appello civile*, diretto da CECHELLA, Bologna, 2017, XI; POLI, *La evoluzione dei giudizi di appello e di cassazione alla luce delle recenti riforme*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 128; TEDOLDI, *L'appello civile*, Torino, 2016, 57; DALFINO, *L'appello, garanzia di giustizia*, in *Questione giustizia*, 2015, 4, 107 ss.; MARTINO, *Il «mito» della ragionevole durata del processo e l'illusoria ricerca della competitività a costo zero*, in *Le riforme del processo civile*, a cura di DIDONE, Milano, 2014, 460; VERDE, *La riforma dell'appello civile: due anni dopo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 993; BERGAMINI, *Evoluzioni dell'appello civile*, in *Giust. civ.*, 2013, 645; COSTANTINO, *La riforma dell'appello*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 21; VACCARELLA, *Introduzione*, in *Le impugnazioni civili*, a cura di LUIISO-VACCARELLA, Torino, 2013, XXII; BALENA, *Le novità relative all'appello nel d.l. n. 83/2012*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 335; ID., *Commento all'art. 345 c.p.c.*, in BALENA, CAPONI, CHIZZINI e MENCHINI, *La riforma della giustizia civile*, Milano, 2009, 106 ss.

scrittura dell'art. 342 c.p.c. che consente di sottoporre alla cognizione del giudice di secondo grado le sole questioni specificatamente devolute attraverso una completa formulazione dei motivi di impugnazione<sup>2</sup>.

Si tratta di interventi normativi che di fatto da un lato, rimarcano la funzione preminente del giudizio di primo grado come luogo eletto per la formazione della prova e per la decisione della causa e dall'altro, accentuano la funzione correttiva e selettiva dell'appello inteso, non già come *nuovo giudizio* sul rapporto controverso, ma come *revisione* della sentenza di primo grado basata sulla deduzione da parte dell'appellante di vizi specifici, formali

<sup>2</sup> L'art. 54, 1° comma, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 ha introdotto nel codice di rito gli art. 348-bis e 348-ter rubricati, rispettivamente, «Inammissibilità all'appello» e «Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello». La novella si inserisce nel più ampio contesto della riforma del giudizio di appello, che ha riguardato anche la modifica degli art. 342 e 345 c.p.c.; per una disamina approfondita, anche *de iure condendo*, sulle ragioni e gli obiettivi posti alla base del processo di riforma del giudizio di appello, v. DALFINO, *L'appello, garanzia di giustizia*, cit., 108 ss. In particolare, sui nuovi art. 348-bis e 348-ter c.p.c. cfr. MENGALI, *La ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello*, in *Il nuovo appello civile*, diretto da CECHELLA, cit., 62; MONTELEONE, *L'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c. - Orientamenti e disorientamenti della giurisprudenza*, in *Giusto proc. civ.*, 2014, 675; BALENA, *Le novità relative all'appello nel d.l. n. 83/2012*, cit., 339; COSTANTINO, *La riforma dell'appello*, cit., 29; BRIGUGLIO, *Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull'ammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 348 bis e 348 ter c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 573; BOVE, *La pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 348 bis e 348 ter c.p.c.*, *ibid.*, 389; CONSOLO, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di «svaporamento»*, in *Corr. giur.*, 2012, 1133; IMPAGNATELLO, *Il «filtro» di ammissibilità dell'appello*, in *L'appello e il ricorso per cassazione nella riforma del 2012 (d.l. 83/12, convertito, con modificazioni, in l. 134/12)*, in *Foro it.*, 2012, V, 299.

Sulle modifiche all'art. 345 c.p.c. cfr. CAMPIONE, *I nova*, in *Il nuovo appello civile*, diretto da CECHELLA, cit., 115; CONSOLO-GODIO, *Un ambo delle sezioni unite sull'art. 345 (2° e 3° comma) - Le prove nuove ammissibili perché indispensabili (per la doverosa ricerca della verità materiale) e le eccezioni (già svolte) rilevabili d'ufficio* (in nota a Cass. s.u. 4 maggio 2017, n. 10790 e Cass. s.u. 12 maggio 2017, n. 11799) in *Corr. giur.*, 2017, 1406; MARTINO, *Le nuove prove nel giudizio di appello in Le riforme del processo civile*, cit. 546; BALENA, *Le novità relative all'appello nel d.l. n. 83/2012*, cit., 384; TEDOLDI, *I motivi specifici e le nuove prove in appello dopo la novella «iconoclastica» del 2012*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 145.

Sulla riscrittura dell'art. 342 c.p.c., per il quale è solo la parte soccombente che può selezionare gli errori che ritiene commessi nella sentenza impugnata e, per tale via, determinare le specifiche questioni che saranno oggetto del giudizio di appello e sulle quali si svolgerà l'attività di controllo, cfr., BALENA, *I rassicuranti chiarimenti delle sezioni unite sul contenuto dell'atto di appello* (in nota a Cass. s.u. 16 novembre 2017, n. 27199), in *Foro it.*, 2018, I, 988; PACILLI, *Una lettura sostanziale e funzionale dell'art. 342 c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 1069; BIANCHI, *Le sezioni unite fanno chiarezza sulla «motivazione dell'appello» di cui all'art. 342 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 861; POLI, *La specificità dei motivi di appello rimessa al vaglio delle sezioni unite*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 1167; CAPORUSSO, *Commento sub art. 342 c.p.c.*, in *Commentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, a cura di MARTINO e PANZAROLA, Torino, 2013, 603.

o sostanziali, al fine di dimostrare l'ingiustizia o l'invalidità della sentenza impugnata<sup>3</sup>.

In particolare, la restrizione della cognizione nel passaggio tra un grado e l'altro di giudizio costituisce, da tempo, una tendenza immanente al sistema. Infatti, parallelamente ai nuovi interventi normativi, anche l'elaborazione giurisprudenziale ha più volte respinto la piena efficacia devolutiva e sostitutiva dell'appello, statuendo, ad esempio che la presunzione di rinuncia alle domande ed eccezioni «non accolte» e non espressamente riproposte opera non solo nei confronti dell'appellato costituitosi ma anche in danno di quello rimasto contumace<sup>4</sup>; ovvero ribadendo il generale divieto di sollevare per la prima volta in appello non solo le eccezioni in senso stretto, ma anche quelle che, pur rilevabili d'ufficio, si fondano su fatti non allegati in primo grado entro l'udienza *ex art.* 183 c.p.c.<sup>5</sup>; così come è stato ritenuto che in alcuni casi il titolo per l'esecuzione forzata non sia la sentenza di appello sopravvenuta ma la combinazione delle sentenze di primo e secondo grado<sup>6</sup>.

2. *La diversificazione dei «giudizi» di appello nel sistema del processo civile.* – In realtà, nell'ultimo decennio, nel nostro processo, all'evoluzione del ruolo e della funzione dell'appello civile si è accompagnata, una *diversificazione* dell'istituto tanto considerevole da far dubitare che l'istituto processuale dell'appello dia luogo ad una categoria omogenea, giacché, da tempo

<sup>3</sup> Cfr. Cass. s.u. 8 febbraio 2013, n. 3033, con nota di R. POLI, *Appello come revisio prioris instantiae e acquisizione del documento erroneamente interpretato o valutato dal giudice di primo grado*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 1186.

<sup>4</sup> Cass. 17 gennaio 2017, n. 925; 25 ottobre 2016, n. 21540; 6 febbraio 2014, n. 2730; 13 maggio 2003, n. 7316 in *Foro it.*, 2003, I, 3330, con nota di RASCIO, *La riproposizione espressa dell'art. 346 c.p.c., l'appellato contumace, l'effetto devolutivo e un atteso ripensamento della Suprema Corte*; BERGAMINI, *Evoluzioni dell'appello civile*, cit., 651.

<sup>5</sup> Cass. 30 gennaio 2006 n. 2035, in *Foro it.*, 2006, I, 335, con nota di ORIANI, *Ancora sull'eccezione di interruzione di prescrizione: a proposito di allegazione e prova*; Cass. 7 luglio 2006, n. 15514, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 518, con nota di GRADI, *Principio di preclusione, inammissibilità di nova in appello ed altri ostacoli alla ricerca della verità*.

<sup>6</sup> Ciò quando, a seguito di parziale accoglimento dell'impugnazione, una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro è modificata solo quantitativamente, sicché il processo esecutivo intrapreso in base all'originario titolo esecutivo, può proseguire per la realizzazione del credito, nei limiti riconosciuti in sede di gravame, cfr. Cass. 8 febbraio 2013, n. 3074, dove, tra l'altro, in motivazione si sottolinea espressamente «l'oggettivo attenuarsi di quello che rappresentava la premessa giustificativa dell'effetto sostitutivo della sentenza confermativa d'appello di merito, cioè il c.d. «carattere devolutivo» del giudizio di appello; carattere, come è noto, profondamente inciso dalla riforma di cui alla l. 353 del 1990 con le limitazioni introdotte dal regime dei *nova* di cui all'art. 345 c.p.c. ed anzi ulteriormente attenuatosi dopo la riforma di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni, in l. n. 134 del 2012».

l'espressione appello identifica, una pluralità di meccanismi di controllo dei provvedimenti giurisdizionali molto diversi tra di loro<sup>7</sup>.

È noto, infatti, che accanto all'appello comune esperibile avverso le sentenze rese in primo grado nell'ambito di un giudizio di cognizione, il legislatore ha previsto nel processo civile varie forme di appelli speciali esperibili avverso particolari provvedimenti o nell'ambito di peculiari controversie, introducendo per ognuno di essi regole diverse in funzione del rito e del tipo di procedimento adottato in primo grado.

Il legislatore, in particolare, ha differenziato dall'appello ordinario, l'appello esperibile avverso le sentenze rese dal giudice di pace secondo equità ai sensi dell'art. 113, 2° comma, c.p.c.<sup>8</sup>; ha previsto la appellabilità immediata e con decisione in camera di consiglio della sentenza non definitiva di separazione ogni qual volta, ai sensi dell'art. 709-bis, c.p.c., il processo debba proseguire dinanzi al giudice istruttore per «per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche»<sup>9</sup>; ha sancito l'inapplicabilità del filtro di inammissibilità per i giudizi di appello concernenti *le cause per* le quali è previsto l'intervento del pubblico ministero e nei casi in cui l'appello sia proposto nell'ambito del procedimento sommario di cognizione<sup>10</sup>; fino a giungere alla previsione del reclamo come rimedio avverso ta-

<sup>7</sup> Cfr., BERGAMINI, *Evoluzioni dell'appello civile*, cit., 676, che sottolinea come il legislatore abbia portato avanti queste modifiche al sistema «in modo non uniforme, poco meditata e spesso motivata da esigenze contingenti (...) procedendo attraverso interventi apparentemente modesti, (...) ma che tuttavia piegano l'appello a funzioni e ruoli profondamente diversi da quelli del modello di diritto comune, senza che ciò corrispondesse ad una diversificazione di istituti, denominazioni e discipline».

<sup>8</sup> Sul punto, v., *infra*, nel testo. In generale, sull'impugnazione delle sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace e sui limiti alle censure deducibili cfr. BOVE, *L'appello limitato avverso la decisione di equità c.d. necessaria*, in *Giur. it.*, 2019, 218; ZULBERTI, *Le impugnazioni delle decisioni equitative*, Torino, 2018; MARTINO, *Il giudice e l'equità. Tra etica, diritto positivo e Costituzione*, Bari, 2017, 110 ss.; ID., *L'appello sulle decisioni equitative del giudice di pace*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 862; BALENA, *Commento sub art. 339*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, a cura di CIPRIANI, Padova, 2009, 17; VERDE, *Contro l'equità necessaria del giudice di pace*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 745.

<sup>9</sup> Il legislatore nel disciplinare il procedimento di separazione e divorzio, ha previsto che l'appello prevedendo regole diverse dall'appello comune sia deciso «in camera di consiglio» (art. 4, comma, 15, l. 1° dicembre 1970, n. 898 e art. 709-bis c.p.c.) cfr., DANOVÌ, *L'appello nella separazione e nel divorzio*, in *Famiglia e dir.*, 2017, 180; TOMMASEO, *Appello in cause di divorzio, rito camerale e deduzioni probatorie*, in *Famiglia e dir.*, 2008, 775; SPACCAPELO, *Appello nei giudizi di separazione e divorzio e termini per le notificazioni*, in *Famiglia e dir.*, 2007, 269; SERVETTI, *L'appello e il reclamo nella separazione e nel divorzio*, in *Lessico dir. famiglia*, 2004, 4, 91.

<sup>10</sup> Cfr., LISELLA, *Note sull'appello nel procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 718; PISTONE, *Appellabilità della ordinanza decisoria di rigetto ex art. 702 quater c.p.c.*, in *Nuova proc. civ.*, 2013, 5, 281; PORRECA, *L'appellabilità dell'ordinanza di rigetto nel procedimento sommario di cognizione: deformalizzazione, giudicato e giusto processo*, in *Giur. merito*, 2011, 2676; TISCINI, *Commento agli art. 702 bis-ter-quater*, in *Commentario alla riforma del codice di procedura civile*, a cura di SALETTI e SASSANI, Torino, 2009, 230;

lune sentenze per evitare che all'impugnazione fosse applicabile la disciplina dell'appello, pensiamo al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento<sup>11</sup> o al reclamo dinanzi alla corte di appello avverso la sentenza che decide dell'opposizione relativa all'impugnativa di licenziamento<sup>12</sup>.

Di fronte alle ormai numerose *diversificazioni* del giudizio di appello appare ragionevole ritenere che il filo conduttore di questa particolare evoluzione normativa sia rappresentato dal fatto che, con il perdurare della crisi del sistema giudiziario, il legislatore ha scelto non solo di ridurre l'ambito di controllo dell'appello ordinario ma finanche di moltiplicare le deroghe alla disciplina comune per far fronte a procedimenti in cui un *diverso* controllo della decisione (più ampio o più ristretto) risponde a esigenze di opportunità e giustizia<sup>13</sup>.

3. *Segue. L'appellabilità delle sentenze del giudice di pace.* – La costruzione di questo nuovo tracciato normativo frutto in parte, della riforma introdotta con la l. n. 353 del 1990 e in parte, delle riforme succedutesi a partire dal 2006 fino al 2012, è particolarmente indicativa nell'art. 339, 3° comma, c.p.c. che si occupa dell'appellabilità delle sentenze rese dal giudice di pace secondo equità *necessaria* ovvero le sentenze pronunciate ai sensi dell'art.

<sup>11</sup> Cfr. MONTANARI, *Reclamo sempre più vicino all'appello, tra devoluzione limitata ai motivi e apertura del gravame al contumace involontario*, in *Fallimento*, 2015, 332; COMMANDATORE, *Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento: un mezzo di impugnazione «ibrido»*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 1271; RASCIO, *Note sull'impiego del reclamo (in luogo dell'appello) come mezzo per impugnare le sentenze con devoluzione automatica piena*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 955.

<sup>12</sup> Cfr. DALFINO, *Il nuovo procedimento in materia di impugnativa del licenziamento (nella l. 28 giugno 2012 n. 92)*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, 796; ID., *Il licenziamento dopo la l. n. 92 del 2012: profili processuali*, in DALFINO e BARBIERI, *Il licenziamento individuale nell'interpretazione della legge Fornero, aggiornato al d.l. 28 giugno 2013 n. 76 c.d. «pacchetto lavoro»*, Bari, 2013, 57 ss.; ID., *Impugnazione del licenziamento, domanda subordinata di tutela obbligatoria e rito applicabile* (in nota a Cass. 13 giugno 2016, n. 12094), in *Foro it.*, 2016, I, 2756; DE LUCA, *Reclamo contro la sentenza di primo grado nel procedimento specifico in materia di licenziamenti (art. 1, 58° comma seg., l. n. 92 del 2012): natura, forma e filtro dell'appello*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2013, I, 847; GIRELLI, *Nuovi chiarimenti interpretativi sul rito Fornero: anche la giurisprudenza sancisce l'equiparazione del reclamo all'appello lavoristico*, in *Argomenti dir. lav.*, 2013, 1430.

<sup>13</sup> Se l'obiettivo del legislatore di ridurre i tempi del giudizio di appello, in funzione del canone costituzionale della ragionevole durata, può apparire condivisibile lo è meno, invece, l'idea di perseguire un tale risultato attraverso interventi sulle norme processuali piuttosto che attraverso misure di carattere organizzativo, sotto questo profilo è stato osservato che proprio l'esperienza pregressa ha più volte dimostrato come tali risultati possono essere conseguiti solo attraverso un incremento degli organici e delle risorse, un' incisiva riforma delle strutture e uno snellimento ed una razionalizzazione delle competenze, cfr. SANTAGADA, *Il giudizio di appello riformato e l'introduzione del filtro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 639; COSTANTINO, *La riforma dell'appello*, cit., 24; PANZAROLA, *Commento sub art. 348 bis c.p.c., in Commentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, a cura di MARTINO e PANZAROLA, cit., 625.

113, 2° comma, c.p.c., nelle controversie di valore non superiore a millecento euro<sup>14</sup>.

Come è noto, l'art. 1 del d.lgs. n. 40 del 2006 ha modificato l'art. 339, 3° comma, c.p.c.<sup>15</sup>, sostituendo, alla previsione dell'inappellabilità delle sentenze rese dal giudice di pace secondo equità necessaria, la diversa previsione dell'appellabilità delle stesse «esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia»<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> Precisamente ai sensi dell'art. 113, 2° comma, c.p.c. «il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile». Secondo la Suprema Corte, per stabilire «se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile nei limiti di cui all'art. 339, 3° comma, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione ma al valore della causa da determinarsi secondo i principi di cui agli art. 10 e ss. c.p.c.», così Cass. 11 giugno 2012, n. 9432, in *Guida al dir.*, 2012, fasc. 28, 36, con nota di SACCHETTINI. Da ciò consegue che se il giudice di pace ha dichiaratamente emesso la propria pronuncia di merito secondo diritto in una causa in cui avrebbe dovuto decidere secondo equità, perché di valore non superiore a millecento euro e non riguardante un contratto di cui all'art. 1342 c.c., la sentenza resta comunque soggetta al regime di appellabilità di cui all'art. 339, 3° comma, c.p.c. Viceversa, se il giudice di pace per errore ha pronunciato una decisione di merito dichiaratamente d'equità in una controversia da decidere secondo diritto, perché di valore superiore a millecento euro o relativa ad un contratto di massa di cui all'art. 1342 c.c. la sentenza è soggetta ad appello ordinario, così MARTINO, *Appellabilità delle sentenze d'equità del giudice di pace (art. 339, 3° comma c.p.c.)*, in *Le riforme del processo civile*, a cura di DIDONE, Milano, 2014, 464. A partire dal 2021, in base al combinato disposto degli art. 27 e 32 del d.lgs. 116/2017, l'art. 113, 2° comma, c.p.c. troverà applicazione nelle cause di valore non superiore a duemilacinquecento euro, cfr. SACCHETTINI, *Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della l. 28 aprile 2016 n. 57 (commento al d.leg. 13 luglio 2017 n. 116)*, in *Guida al dir.*, 2017, fasc. 37, 19; DALFINO, *L'ultima riforma della magistratura onoraria, tra aspirazioni insoddisfatte e velleità di sistema*, in *La riforma organica della magistratura onoraria (d.leg. 13 luglio 2017 n. 116)*, in *Foro it.*, 2018, V, 1.

<sup>15</sup> La normativa, tuttavia, ha posto anche problemi di diritto transitorio. In particolare, l'art. 27 del d.lgs. 40/2006 disponendo che i «provvedimenti resi entro la data di entrata in vigore della normativa» (2 marzo 2006) fossero soggetti al previgente regime di ricorribilità in Cassazione, aveva posto il problema per l'impugnazione delle sentenze pronunciate il giorno stesso di entrata in vigore della normativa. In senso affermativo ovvero per l'applicabilità del d.lgs. 40/2006 a partire dal 3 marzo 2006, v., per tutti, BALENA, *Commento sub art. 339 c.p.c.*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, cit. 20 e nello stesso senso in giurisprudenza, v. Cass. 24 aprile 2008, n. 10774. *Contra*, AULETTA, *Il mezzo di impugnazione delle sentenze del giudice di pace - Profili della disciplina transitoria del d.leg. 2 febbraio 2006 n. 40*, in *Giur. merito*, 2007, 958.

<sup>16</sup> In precedenza, la l. 30 luglio 1984, n. 399 aveva previsto l'inappellabilità delle sentenze rese dal giudice di pace secondo equità ai sensi dell'art. 113, 2° comma, c.p.c. (su cui, per tutti, v. BALENA, *Commento sub art. 339 c.p.c.*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, cit., 17). L'idea del legislatore era quella di assicurare il rapido svolgimento dei giudizi ed evitare un'eccessiva sproporzione tra il modesto valore della lite e i costi del processo, cfr. SASSANI, *Commento sub art. 113 c.p.c.*, in CONSOLO, LUISO, SASSANI, *Commentario alla riforma del*

In sostanza, il legislatore riscrivendo l'art. 339, 3° comma, c.p.c. all'evidente scopo di ridurre il carico di lavoro della Corte di cassazione<sup>17</sup>, ha di fatto introdotto un mezzo di impugnazione a critica vincolata e di conseguenza, un giudizio di appello molto diverso da quello *ordinario* contemplato al primo comma della stessa norma<sup>18</sup>.

Di conseguenza, a partire dal 2006 le sentenze del giudice di pace rese secondo equità necessaria, possono essere censurate: a) per *la violazione di norme sul procedimento* intesa come «violazione delle disposizioni che presentano un carattere processuale» e su questa base, come chiarito dalla giurisprudenza, l'appello ex art. 339, 3° comma, c.p.c. può essere proposto anche per i motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza, per radicale assenza di motivazione, per violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato<sup>19</sup>; b) per *errori di diritto* concernenti la disciplina sostanziale del rapporto ogni qualvolta risultano violati norme di rango superiori (costituzionali o comunitarie ma anche norme imperative o di ordine pubblico)<sup>20</sup>; c) oppure «*i principi regolatori della materia*» da assimilare, stando alla soluzione più persuasiva, con quelli deducibili dai tratti essenziali della disciplina positiva di un determinato istituto oltre che dai principi generali dell'ordinamento<sup>21</sup>.

*processo civile*, Milano, 1996, 64. Aveva, invece, suggerito l'introduzione di un appello cassatorio davanti al tribunale per motivi di legittimità avverso le sentenze rese secondo equità necessaria, CHIARLONI, *Un giudice di pace per la pace dei giudici*, in *Foro it.*, 1989, V, 33, nt. 60.

<sup>17</sup> Cfr. ZULBERTI, *Le impugnazioni delle decisioni equitative*, cit., 49; BALENA, *Commento sub art. 339 c.p.c.*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, cit., 17; MARTINO, *L'appello sulle decisioni equitative del giudice di pace*, cit., 862.

<sup>18</sup> Infatti, il legislatore ha ridisciplinato l'appello avverso le sentenze equitative sotto due fondamentali profili: a) consente di far valere solo vizi tipici; b) porta, in caso di accoglimento, ad una decisione secondo diritto, ossia secondo una regola di giudizio diversa da quella applicata in primo grado, v. BOVE, *L'appello limitato avverso la decisione di equità c.d. necessaria*, cit., 224.

<sup>19</sup> Tali censure corrispondono, sostanzialmente, ai motivi che giustificavano il ricorso in cassazione avverso le sentenze prima dell'intervento del d.lgs. 40/2006, in questo senso, cfr. BERGAMINI, *Evoluzioni dell'appello civile*, cit., 656; BALENA, *Commento sub art. 339 c.p.c.*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, cit., 25; ZULBERTI, *Le impugnazioni delle decisioni equitative*, cit., 61; FRASCA, *Commento sub art. 339 c.p.c.*, in *Commentario alle riforme del processo civile* a cura di BRIGUGLIO-CAPPONI, Milano, 2009, 13; FINOCCHIARO, *L'equità del giudice di pace e degli arbitri*, Padova, 2001, 76. In giurisprudenza, nello stesso senso, cfr. Cass. 13 marzo 2013, n. 6410; 17 gennaio 2012, n. 552.

<sup>20</sup> V. BOVE, *L'appello limitato avverso la decisione di equità c.d. necessaria*, cit., 218. Compreso le norme di «diritto internazionale, specialmente quelle dei trattati che molti considerano di rango superiore e, comunque, prevalenti sulle norme di legge ordinaria (...)», così MARTINO, *Appellabilità delle sentenze d'equità del giudice di pace (art. 339, 3° comma c.p.c.)*, cit., 472, nt. 39, ed anche CARRATTA, *Commento sub art. 339 c.p.c.*, in *Le recenti riforme del processo civile*, I, Bologna, 2007, 285, per il quale anche le norme internazionali di origine consuetudinaria costituiscono un limite al giudizio equitativo.

<sup>21</sup> Così, BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, Bari, 2015, 404. Le sentenze equitative rese dal giudice di pace, sino alle modifiche introdotte nel 2006, erano impugna-

4. *L'errore sul fatto ed il limite dei nova nell'appello avverso le sentenze rese secondo equità necessaria dal giudice di pace.* – L'impostazione, testé delineata, impone di considerare se, nel giudizio di appello avverso le sentenze equitative del giudice di pace, possano essere fatti valere gli errori attinenti alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti extraprocessuali<sup>22</sup>.

In sostanza, si tratta di determinare se, nel giudizio in esame, possano avere luogo tutte quelle attività difensive che normalmente sono concesse nel procedimento di appello ordinario; ad esempio, la possibilità di chiedere al giudice di appello una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio assunto dal giudice di primo grado; ovvero, la possibilità di chiedere un controllo sull'esercizio dei poteri discrezionali del primo giudice che possono concernere la mancata ammissione di una consulenza tecnica o il diniego di rinnovazione dell'esame di testi già sentiti; o ancora, la possibilità di sotto-

bili con il solo ricorso in cassazione, in quanto inappellabili *ex art.* 339, 3° comma, c.p.c. e quindi da considerarsi rese in unico grado, cfr. ZULBERTI, *Le impugnazioni delle decisioni equitative*, cit., 43; FROSINI, *Il giudizio di equità e il giudice di pace*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, 148. Successivamente, alla luce del novellato art. 113, 2° comma, c.p.c., dal quale era stato espunto l'obbligo del rispetto dei principi regolatori della materia, il dibattito sui limiti entro cui il ricorso per cassazione poteva essere proposto avverso le decisioni equitative «necessarie» aveva ripreso vigore. I limiti entro cui fu riconosciuto possibile censurare la decisione per *errores in procedendo* furono sostanzialmente gli stessi già riconosciuti nei confronti delle sentenze rese secondo equità necessaria del conciliatore, invece, l'impugnabilità per *errores in iudicando* venne nuovamente messa in dubbio, in ragione del fatto che il novellato art. 113, 2° comma, c.p.c. non prevedeva più per il giudizio reso con equità necessaria il limite dell'osservanza dei principi regolatori. Dichiarata l'illegittimità costituzionale (ad opera della sentenza della Corte cost. 7 luglio 2004, n. 206, in *Foro it.*, 2007, I, 1365, con nota di RUGGIERI, *Il giudizio di equità necessaria, i principi informativi della materia e l'appello avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace a norma dell'art. 113, 2° comma, c.p.c.*) dell'art. 113, 2° comma, c.p.c., per contrasto con gli art. 24, 1° comma e 101, 2° comma, Cost., nella parte in cui non prevedeva che il giudice di pace fosse soggetto all'osservanza dei principi informativi della materia e chiarito dalla medesima Corte che l'unica concezione dell'equità compatibile con la Costituzione è quella che opera alla stregua dei medesimi principi su cui si ispira la disciplina positiva, non potendo il giudizio di equità essere considerato quale giudizio extragiuridico, venne riaffermata l'idea che anche gli *errores in iudicando* potevano essere fatti valere, compresa la violazione dei principi informativi della materia in ragione della loro riconosciuta natura giuridica. Da ultimo, in giurisprudenza, v. Cass. 7 maggio 2019, n. 12017, che ha ribadito come le sentenze del giudice di pace pronunciate ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. sono appellabili per violazione dei principi regolatori della materia nei limiti di quelli che attengono alla materia in concreto esaminata e degli istituti giuridici applicati dallo stesso giudice di pace.

<sup>22</sup> In particolare, si tratta di verificare se sussiste la possibilità di censurare, nell'appello *ex art.* 339, 3° comma, c.p.c., errori relativi all'interpretazione o applicazione di norme incidenti sulla formazione del giudizio, alla valutazione delle prove o alla ricostruzione o accertamento del fatto. Non sembra, infatti, che tali errori siano qualificabili come violazioni di norme *sul* procedimento dato che attengono a norme sostanziali incidenti sul giudizio. Sotto questo profilo la giurisprudenza, infatti, ha sottolineato che le norme sull'ammissibilità, rilevanza e onere della prova sono norme di diritto sostanziale, la cui violazione implica un *error in iudicando* e non già un *error in procedendo*, v. Cass. 3 aprile 2012, n. 5287 ed *infra* nel testo.

porre al giudice di secondo grado delle nuove prove sull'assunto che la parte si sia trovata nell'impossibilità di dedurle in primo grado ai sensi dell'art. 345 c.p.c.

Occorre verificare, in pratica, se nell'appello configurato dall'art. 339, 3° comma, c.p.c., siano operativi e in che misura, gli effetti devolutivi e sostitutivi propri del giudizio di appello ordinario.

L'orientamento maggioritario, configura l'appello in esame quale impugnazione in senso stretto a critica vincolata, proponibile per i motivi specifici ritenuti coincidenti con quelli che prima della riforma del 2006 potevano essere fatti valere in Cassazione, e di conseguenza giunge ad affermare che l'appello *ex* 339, 3° comma, c.p.c., dovrebbe essere inquadrato tra i rimedi impugnatori che hanno come funzione immediata la rescissione della sentenza impugnata<sup>23</sup>. Di conseguenza non vi sarebbe alcuna possibilità per un controllo diretto sul giudizio di fatto, salva l'ipotesi, semmai, di ammettere un *sindacato sulla motivazione* della decisione equitativa sotto il profilo della violazione di norme sul procedimento della medesima ampiezza accordata alla Corte Suprema dall'art. 360 c.p.c.<sup>24</sup>.

Secondo una diversa tesi, invece, nell'impugnazione delle sentenze equitative sarebbe configurabile quel «controllo sul giudizio di fatto che è proprio del giudizio di appello ordinario e ciò sulla base di una interpretazione adeguatrice dell'articolo 339, 3° comma, c.p.c. alla garanzia costituzionale dell'effettività del diritto di difesa delle parti che tenga in debito conto peraltro della collocazione della norma nel capo relativo all'appello e della mancanza di una disciplina ad *hoc* con il conseguente rinvio alle disposizioni ge-

<sup>23</sup> Cfr. BALENA, *Commento sub art. 339*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, cit. 26; CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2012, 167; FINOCCHIARO, *Appellabili le sentenze del giudice di pace*, in *Guida al dir.*, 2006, 8, 50; ID., *Commento sub art. 113-114*, in *Commentario del codice di procedura civile*, II, diretto da COMOGLIO, CONSOLO, SASSANI e VACCARELLA, Torino, 2012, 335; ZULBERTI, *Note sull'impugnazione delle sentenze del giudice di pace rese secondo equità necessaria*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 310. *Contra*, MARTINO, *Appellabilità delle sentenze d'equità del giudice di pace (art. 339, 3° comma c.p.c.)*, cit., 480. In giurisprudenza, v. Cass. 18 novembre 2008, n. 27339, secondo cui il termine «esclusivamente» introdotto nell'art. 339, 3° comma, c.p.c. ha la funzione di chiarire che con le modifiche apportate alla norma dal legislatore del 2006 si è solo attuato lo spostamento della sede del controllo dalla cassazione all'appello restando del tutto invariato dal punto di vista dei contenuti.

<sup>24</sup> Così MARTINO, *Appellabilità delle sentenze d'equità del giudice di pace (art. 339, 3° comma c.p.c.)*, cit., 481, dove l'Autore segnala, peraltro, due non secondari profili problematici: «da un lato, i limiti del controllo della cassazione sulla motivazione delle sentenze d'equità del giudice di pace erano tutt'altro che pacifici, in quanto secondo un certo orientamento giurisprudenziale detto controllo era limitato ai soli casi in cui la motivazione fosse assolutamente mancante oppure, essendo affetta da una radicale e insanabile contraddittorietà, dovesse considerarsi meramente apparente (...) dall'altro, il legislatore del 2012 ha modificato l'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c. e, stando almeno alla lettera della disposizione, ha circoscritto l'ambito del controllo sulla motivazione al solo vizio di «omessa motivazione circa un fatto decisivo»».

nerali che disciplinano l'impugnazione di secondo grado secondo il rito ordinario»<sup>25</sup>.

5. Segue. *L'impugnazione per vizio revocatorio delle sentenze equitative*. – In questo quadro è anche intervenuta la Corte costituzionale con la ordinanza n. 304 del 2012<sup>26</sup> che, nel dichiarare l'inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 339, 3° comma, c.p.c. nella parte in cui omette di ricomprendere tra i motivi di appello l'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 395, 1° comma, n. 4, c.p.c., ha suggerito la necessità, in ogni caso, di sperimentare la via di una interpretazione *adeguatrice* idonea a superare i dubbi di costituzionalità e diretta a ricomprendere nell'appello anche il motivo revocatorio sottolineando nel contempo che «l'appello avverso le sentenze equitative del giudice di pace pur limitato al controllo di vizi specifici è comunque caratterizzato dalla sua essenza di mezzo a critica libera derivante dall'effetto devolutivo della materia esaminata in primo grado»<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> In termini, MARTINO, *Appellabilità delle sentenze d'equità del giudice di pace (art. 339, 3° comma c.p.c.)*, cit., 480.

<sup>26</sup> Corte cost., 19 dicembre 2012, n. 304, in *Giur. cost.*, 2012, 4741 ed anche in *Giust. civ.*, 2013, I, 2308 con osservazioni di FINOCCHIARO.

<sup>27</sup> La questione era stata sollevata dal Trib. Napoli 30 gennaio 2012, in *Giust. civ.*, 2012, I, 1591, con nota di IMPAGNATIELLO, *Sull'impugnazione per vizio revocatorio delle sentenze di equità necessaria del giudice di pace*, in riferimento agli artt. 3, 1° comma, 24, 1° comma, 101, 2° comma, e 111, 1° comma, cost. In particolare, il giudice rimettente ha deliberato «che: a) in base al disposto dell'art. 395, 1° co., c.p.c., la revocazione ordinaria non è esperibile contro la sentenza equitativa del giudice di pace, in quanto essa non è né una sentenza pronunciata in grado di appello, né una sentenza pronunciata in un unico grado; b) in ragione della eccezionalità del rimedio revocatorio, non appare possibile una lettura estensiva dell'art. 395 c.p.c., diretta a consentire la proponibilità della revocazione ordinaria avverso la pronuncia in esame in concorso con l'appello; c) la limitazione dei motivi di appello di cui all'art. 339, 3° comma, c.p.c. sembra escludere che il vizio revocatorio possa essere dedotto con l'appello medesimo; d) la mancata previsione tra i motivi di appello ex art. 339, 3° co., c.p.c. del vizio revocatorio si pone in contrasto con i canoni di ragionevolezza e uguaglianza di cui all'art. 3 cost. in quanto priva alcuni utenti della giustizia di uno strumento residuale, concesso, invece, a coloro la cui causa sia stata decisa in diritto, senza che ciò possa dirsi giustificato dalla *ratio* sottostante la modifica normativa (...)».

A sua volta, la Corte costituzionale (v. *supra*, nt. 26) ha dichiarato «la manifesta inammissibilità» della questione, testé prospettata, «sotto un duplice profilo: da un lato il rimettente ha ommesso di verificare in positivo se il vizio della sentenza di primo grado (che si ritiene configurare un errore revocatorio) possa essere esaminato (anche eventualmente attraverso un adattamento dei motivi di ricorso) nell'ambito dei motivi che consentono l'appello delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, che, pur limitato al controllo di vizi specifici, è comunque caratterizzato dalla sua essenza di mezzo a critica libera derivante dall'effetto devolutivo pieno della materia esaminata in primo grado. Dall'altro lato, l'intervento richiesto alla Corte ovvero di trasformare tutti gli eventuali motivi di revocazione in altrettanti motivi limitati di appello, coinvolge simultaneamente la disciplina dell'appello e della revocazione ed è, quindi, caratterizzato da un corposo tasso di manipolatività e creati-

Stando così le cose – ovvero dovendo escludere in partenza la proponibilità della revocazione ordinaria in concorso con l'appello limitato perché il sistema lo impone in quanto l'art. 395 c.p.c. assoggetta all'istituto della revocazione le sole sentenze pronunciate in appello e in un unico grado – appare ragionevole, oltre che necessario, sperimentare, come la Corte costituzionale ha suggerito, la strada di una interpretazione adeguatrice.

Una interpretazione, quest'ultima, che verosimilmente può essere avviata partendo da quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, salvo le ipotesi di cui agli art. 353 e 354 c.p.c., non è ammissibile, per difetto di interesse, l'appello che si fondi solamente su vizi di nullità del giudizio di primo grado senza sollecitare anche una diversa decisione sul merito della controversia in quanto il giudizio di appello è diretto non alla mera eliminazione di un atto illegittimo ma alla rinnovazione del giudizio di merito<sup>28</sup>. Ed è difficile dubitare che questo principio non trovi piena applicazione anche nell'appello avverso le sentenze equitative proprio in ragione della sua riconducibilità alla disciplina dell'appello ordinario.

Oltre tutto, non diversamente dall'atto di appello ordinario, anche quello avverso le sentenze equitative del giudice di pace resta regolato dall'articolo 342 c.p.c. che impone all'appellante di inserire nel relativo atto di citazione le indicazioni prescritte dall'articolo 163 c.p.c. con la conseguenza che l'appellante deve, in ogni caso, riformulare la richiesta di tutela avanzata davanti al giudice di primo grado<sup>29</sup>.

vità (...), sul punto anche MARTINO, *Appellabilità delle sentenze d'equità del giudice di pace* (art. 339, 3° comma c.p.c.), cit., 484.

<sup>28</sup> Cfr. Cass. 7 marzo 2003, n. 3424; 7 luglio 1999, n. 7054; 3 luglio 1999, n. 6879; 13 marzo 1997, n. 2251; 23 novembre 1995, n. 12102 e 3 ottobre 1995, n. 10389, in *Foro it.*, 1996, I, 1296, con nota adesiva di BALENA, *Nullità del procedimento di primo grado per vizi del contraddittorio e poteri del giudice d'appello*. In dottrina, nello stesso senso, v. BERGAMINI, *Evoluzioni dell'appello civile*, cit., 659; MARTINO, *Appellabilità delle sentenze d'equità del giudice di pace* (art. 339, 3° comma c.p.c.), cit., 487.

<sup>29</sup> Nello stesso senso, MARTINO, *Appellabilità delle sentenze d'equità del giudice di pace* (art. 339, 3° comma c.p.c.), cit., 487, il quale osserva, inoltre, che «la natura devolutiva e sostitutiva (anche) dell'impugnazione in esame risulta ulteriormente confermata dalla disciplina dell'intervento in appello, come regolato dall'art. 344 c.p.c. Secondo tale disposizione, in appello è ammesso l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.p.c. L'art. 344 c.p.c. rappresenta il giusto compromesso tra il divieto di produrre nuove domande in appello e le esigenze di economia processuale e di tutela del terzo, configurando l'intervento come una sorta di opposizione di terzo anticipata. Ciò posto, contro la pronuncia equitativa del giudice di pace è proponibile l'opposizione di terzo, conseguentemente, anche nel giudizio di appello ex art. 339, 3° co., c.p.c. è possibile riscontrare le sopra richiamate esigenze che hanno indotto il legislatore a prevedere l'intervento in appello nei limiti indicati dall'art. 344 c.p.c. Tale norma, in quanto disposizione di carattere generale, non può non trovare applicazione anche all'impugnazione in esame. Né, in contrario, si può invocare la natura non devolutiva e rescindente dell'appello ex art. 339, 3° co., c.p.c., perché tale natura è smentita dai dati normativi richiamati (...)

Questi dati normativi spingono ad una riflessione anche sull'avverbio *esclusivamente* inserito nell'art. 339, 3° comma, c.p.c. perché, probabilmente, il legislatore nel disporre che l'appello può essere proposto «*esclusivamente* per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia» non ha inteso introdurre *tout court* un appello rescindente trasferendo (automaticamente) al giudice di secondo grado esattamente il controllo di legittimità commesso *ante* riforma alla Corte di cassazione<sup>30</sup>. Infatti, l'assenza di regolamentazione, unitamente alla collocazione della norma nel capo dedicato all'appello, non pone dubbi sulla volontà del legislatore di regolamentare l'appello avverso le sentenze equitative attraverso la disciplina ordinaria; una disciplina per sua natura strutturata come impugnazione con efficacia devolutiva e sostitutiva che mira a realizzare un controllo sul giudizio di fatto.

Se così è, l'appello limitato a specifici motivi non può condurre al risultato di rendere inapplicabile alla fattispecie in esame disposizioni fondamentali e caratterizzanti della disciplina ordinaria del giudizio di appello, perché così facendo risulterebbe sacrificato il diritto di difesa delle parti in considerazione del mero valore economico della controversia<sup>31</sup>.

Tutto ciò impone di ricercare per la fattispecie regolata dall'art. 339, 3° comma, c.p.c., una interpretazione compatibile con i parametri costituzionali del giusto processo e dell'effettività del diritto di azione e di difesa, cercando di ricomprendere nella impugnazione *ex art.* 339, 3° comma, c.p.c. sia la possibilità di introdurre i *nova* nel giudizio di appello (nei limiti ristretti previsti dall'art. 345 c.p.c.), sia la possibilità di consentire la proposizione dell'appello anche in presenza di un errore di fatto *ex art.* 395, n. 4 c.p.c.

6. *Segue. La possibile rilettura del regime di impugnazione dei provvedimenti del giudice di pace nelle cause da decidere secondo equità.* – Da quanto detto consegue che l'avverbio *esclusivamente* riferito ai motivi di appello indicati nell'art. 339, 3° comma, c.p.c. è diretto a delimitare gli *errores in procedendo* e gli *errores in iudicando in iure* deducibili con l'appello, inquadrando contestualmente, quali sono, sul piano processuale e sostanziale, i parametri normativi del giudizio di equità, e precisando che la violazione di legge sostanziale può essere dedotta solo con riferimento alle norme di rango superiore e ai principi regolatori della materia. Si tratta, in sostanza, di spe-

<sup>30</sup> Cfr., MARTINO, *L'appello sulle decisioni equitative del giudice di pace*, cit. 877.

<sup>31</sup> Pensiamo all'applicazione dell'articolo 345 c.p.c., ovvero alla possibilità di dedurre in secondo grado nuove prove che le parti non abbiano potuto proporre in primo grado per causa ad essa non imputabile; interpretando il nuovo articolo 339, 3° comma, c.p.c. nel senso di escludere la proposizione del gravame fondato sulla deduzione di nuovi mezzi di prova si verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra gli utenti della giustizia del tutto ingiustificata perché derivante unicamente dal mero valore economico della controversia, cfr. MARTINO, *Appellabilità delle sentenze d'equità del giudice di pace (art. 339, 3° comma c.p.c.)*, cit., 488.

cificazioni normative tutt'altro che superflue ove si consideri che la questione più controversa intorno al giudizio di equità necessario è stata proprio quella dei suoi parametri normativi (sostanziali e processuali) e che anche all'indomani della pronuncia additiva della Corte costituzionale<sup>32</sup> la giurisprudenza si è palesata divisa in ordine all'interpretazione della formula dell'osservanza dei principi informativi della materia.

Stando così le cose, si può ragionevolmente sostenere, come già avanzato da autorevole dottrina, che nel precisare i parametri normativi del giudizio equitativo, l'art. 339, 3° co., c.p.c., piuttosto che individuare un numero chiuso di vizi deducibili con l'appello, ha inteso delimitare l'ambito di controllo del giudice di secondo grado all'applicazione delle norme sostanziali e processuali da parte del giudice di *prime cure*, non ammettendo che in tale ambito, possa essere compreso il riesame della regola equitativa applicata dal giudice di pace a meno che, quest'ultima, non sia stata formulata in violazione delle norme di rango superiore e dei principi regolatori<sup>33</sup>.

Le considerazioni testé effettuate, conducono all'ulteriore conclusione che la delimitazione dell'ambito di controllo sul giudizio di fatto resta al di fuori dell'art. 339, 3° co., c.p.c. e viene lasciata alla disciplina generale dell'appello; pertanto, anche nella nuova impugnazione contro la sentenza di equità, resta invariata la possibilità di dedurre errori attinenti alla valutazione delle prove oppure la ricostruzione dei fatti extraprocessuali ovvero vizi revocatori o introdurre i *nova* di cui articolo 345<sup>34</sup>.

<sup>32</sup> Corte cost. 7 luglio 2004, n. 206, in *Foro it.*, 2007, I, 1365, con nota di RUGGIERI, *Il giudizio di equità necessario, i principi informativi della materia e l'appello avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace a norma dell'art. 113, 2° comma, c.p.c.* A seguito dell'intervento additivo della Corte, l'art. 113, 2° comma, c.p.c. impone al giudice di equità necessaria il rispetto dei principi informativi della materia; principi il cui significato non è stato tuttavia chiarito dalla Corte. Secondo un'opinione essi dovrebbero essere tenuti concettualmente distinti rispetto ai principi regolatori della materia, la cui osservanza a partire dal 1984, era imposta al conciliatore nell'ambito del giudizio di equità dall'art. 113, 2° comma, c.p.c., v. Cass. 11 gennaio 2005, n. 382, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 1345, con nota critica di MARTINO, *Decisione equitativa e «principi informativi della materia»*. Tale è l'impostazione seguita dalla giurisprudenza prevalente, la quale afferma che tali principi si indentificherebbero con quelli «cui si ispira il legislatore nel dettare una determinata disciplina e, in quanto tale, preesiste alla regola; esso costituisce il principio tenuto presente per dettare una determinata regola». In tale prospettiva, quindi, si soggiunge che il giudice di pace «non dovrà individuare la regola equitativa, traendola dalla disciplina in concreto dettata dal legislatore, ma nell'individuazione di detta regola dovrà avere cura che essa non contrasti con i principi cui si è ispirato il legislatore nel dettare una determinata disciplina». Cfr. ZULIBERTI, *Le impugnazioni delle decisioni equitative*, cit., 70.

<sup>33</sup> In questo stesso senso, v. MARTINO, *Appellabilità delle sentenze d'equità del giudice di pace (art. 339, 3° comma c.p.c.)*, cit., 488.

<sup>34</sup> «La correttezza di questa conclusione sembra confermata dal nuovo articolo 342 c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 54 d.l. 22. 6. 2012, n. 83, conv. con modificazioni nella l. 7.8.2012, n. 134). La norma prevede che la motivazione dell'atto di appello deve, tra l'altro, contenere l'indicazione «delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal

Ciò detto, si può in conclusione sostenere che la tipicità dei motivi di appello, pur diversificando strutturalmente l'appello *ex art. 339, 3° comma, c.p.c.*, dal giudizio di appello ordinario, non sembra essere di ostacolo all'applicabilità della disciplina di diritto comune all'istituto. In particolare, la predeterminazione delle critiche opponibili è conciliabile con l'obbligo di indicare i motivi di appello a pena di inammissibilità, e con la rigida formulazione della motivazione di appello imposta dal nuovo art. 342, 1° comma, c.p.c. Similmente, ben si prestano ad essere applicati all'appello *ex art. 339, 3° comma, c.p.c.*, sia il dispositivo del filtro *ex art. 348-bis c.p.c.* che, in ogni caso, consente di amministrare prontamente l'impugnazione allorché le censure dovessero mostrarsi palesemente infondate, sia gli eventuali *nova* nei limiti di cui all'art. 345 c.p.c. La tipicità dei motivi di appello *ex art. 339, 3° comma, c.p.c.*, non appare di per sé contrastante con il prodursi dell'effetto devolutivo e sostitutivo riconosciuto all'appello comune. Il dato normativo che il tribunale debba *in primis* accertare la sussistenza di alcuni vizi tipici non esclude, infatti, che, *de iure condendo*, il legislatore possa investirlo anche dell'eventuale fase rescissoria con effetti sostitutivi della decisione di primo grado, come previsto, ad esempio dagli art. 384, 2° comma, e 829 c.p.c.<sup>35</sup>

*giudice di primo grado*». Si tratta di disposizione successiva di qualche anno rispetto alla previsione dell'appello di cui articolo 339, 3° comma, c.p.c. istituito di cui legislatore del 2012 non poteva ignorare l'esistenza. La circostanza che l'art. 342 c.p.c. sia stato riformulato senza eccezioni di sorta, sembra fornire ulteriori elementi per affermare che anche nell'appello *de quo* vi sia spazio per l'applicazione della disposizione in esame. In sostanza, anche nell'appello contro le sentenze equitative del giudice di pace è possibile chiedere al giudice una diversa ricostruzione dei fatti di causa così come prevede l'articolo 342 c.p.c. e ciò a maggior ragione quando il giudice di primo grado sia incorso in un errore di fatto *ex art. 395 numero 4, c.p.c.* L'impugnazione *de qua* conserva insomma il carattere devolutivo e sostitutivo tipico dell'appello ordinario con l'unico limite costituito dalla intangibilità della regola equitativa enunciata ed applicata dal giudice di primo grado (sempre che non sia in contrasto con le norme di rango superiore o con i principi regolatori della materia). La parte soccombente senza dedurre la violazione di norme di rango superiore o dei principi regolatori della materia potrà ad esempio chiedere al giudice di appello una nuova e diversa valutazione delle prove assunte in primo grado e quindi una diversa ricostruzione dei fatti a cui applicare il principio regolatore correttamente individuato dal giudice di primo grado», così MARTINO, *Appellabilità delle sentenze d'equità del giudice di pace (art. 339, 3° comma c.p.c.)*, cit., 488 e 489.

<sup>35</sup> Nello stesso senso, BERGAMINI, *Evoluzioni dell'appello civile*, cit., 658, la quale osserva inoltre, «l'operatività dell'effetto devolutivo dell'appello non sembra del resto precluso nemmeno dalla circostanza che il tribunale non potrebbe decidere della lite secondo equità ma dovrebbe applicare un criterio di giudizio diverso da quello applicato in primo grado. L'identità del criterio di giudizio nei diversi gradi non sembra infatti, imposta né dagli art. 353, 354 e 346 né da esigenze di sistema. Ammettendo, infatti, che l'identità fosse necessaria per assicurare all'appello il ruolo di doppio grado di giurisdizione, il giudice di appello non dovrebbe poter applicare alla fattispecie una *regula iuris* diversa da quella individuata e applicata in primo grado. Circostanza quest'ultima smentita dagli art. 353 e 354 c.p.c., che non includono tale ipotesi fra i casi di rimessione al giudice di primo grado. Del resto, conferma positiva della possibilità di sottoporre la lite a criteri di giudizio differenti nei diversi gradi

Una conclusione, quest'ultima, che trova il suo fondamento anche nell'idea che il giudizio di appello debba essere necessariamente inteso, «come strumento a disposizione del soccombente in primo grado per censurare la sentenza del giudice adito, provocare un nuovo esame della causa e ottenere una nuova decisione, quale garanzia irrinunciabile in un ordinamento che voglia sentenze purchessia, ma sentenze giuste. Non solo perché, stante l'art. 111 Cost., se non lo fossero, sarebbero pur sempre ricorribili, con conseguente aggravio del carico di lavoro della Cassazione, ma anche e soprattutto perché l'appello, nella misura in cui previene gli abusi e pone rimedio agli errori del giudice adito rappresenta una grande ed efficacissima garanzia di giustizia»<sup>36</sup>.

sembra essere data anche dall'art. 114 c.p.c. Consentendo, infatti, alle parti di accordarsi in appello per una decisione per equità il legislatore permette (seppur con l'accordo delle parti) che la causa sia decisa secondo criteri di giudizio diversi nei due gradi».

<sup>36</sup> Così, CIPRIANI, *L'appello civile tra autoritarismo e garantismo*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, 330-331. Sul giudizio di appello inteso quale strumento di garanzia di giustizia delle decisioni e sulla individuazione, *de iure condendo*, di un modello di procedimento aperto, anche per ragioni di economia processuale, «alle nuove domande fondate su fatti sopravvenuti (...), nonché alle nuove eccezioni rilevabili d'ufficio (nel significato di recente affermato dalle sezioni unite) e alle prove la cui novità sia giustificata dalla novità dell'attività assertiva consentita (...)», v. DALFINO, *L'appello, garanzia di giustizia*, cit., 116-117.

